

**TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA**

Sezione Unica

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Cerrone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 367/2020 promossa

da:

\*, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del suo difensore \*, che lo rappresenta in virtù di procura in atti, ATTORE

contro

\* in persona del Responsabile del \* CONVENUTO

contro

\* in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante \* CONVENUTO

OGGETTO: concessione abusiva di credito

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza odierna, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti.

**MOTIVAZIONE**

La presente sentenza viene redatta senza la parte espositiva dello svolgimento del processo ai sensi dei novellati art. 132, co.2 n. 4 c.p.c. e 118 Disp. Att. c.p.c., come modificati dalla L. 18.6.2009 n. 69 immediatamente applicabili a partire dal 4.7.2009 ai giudizi pendenti in primo grado giusta art. 58, co.2. Disp. Trans.

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. \* conveniva davanti al Tribunale di Sciacca \* e \*, al fine di sentire:

“- in via preliminare, sospendere le cessioni del quinto in favore delle convenute e, conseguentemente, le relative trattenute mensili dallo stipendio di parte attrice pari a euro 179,51 per \* e 250,00 per \* visti il fumus boni iuris e il periculum in mora”;

- “Nel merito, ritenere e dichiarare, in riferimento ai rispettivi contratti di finanziamento, l'inadempimento contrattuale delle società odierne convenute per non avere valutato il merito creditizio dell'attore ex art. 124 bis Tub e per avere violato gli art. 1175,1375 e 1366 cod. civ. nell'esecuzione del contratto in danno all'autore”;

- “Ritenere e dichiarare, pertanto, abusive le concessioni di credito erogate dalle convenute in favore dell'attore e per l'effetto annullare i due contratti di finanziamento disponendo la restituzione all'attore delle rate versate tramite le cessioni del quinto tuttora attive”;

- “quantificare i danni patiti dall'attore a causa di tale concessione abusiva del credito nella misura che l'on. Tribunale riterrà congrua e per l'effetto condannare le convenute al relativo pagamento in favore dell'attore”;

- “condannare le convenute per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”;

- “condannare le convenute al pagamento delle spese legali come per legge da distrarre in favore dell'avv. Antonio Giovenco che dichiara di averle anticipate.” Con il primo motivo

l'attore deduceva l'inadempimento contrattuale delle convenute e la concessione abusiva del credito ai danni dello stesso, già in difficoltà economica.

In particolare, secondo la prospettazione offerta dall'attore, le predette banche gli avrebbero concesso credito, nonostante lo stesso avesse già in corso altri tre finanziamenti, concretizzando in tal modo la fattispecie della concessione abusiva del credito, avendo proceduto le banche ad erogare un credito nei confronti di un cliente che versava in una instabile e precaria situazione finanziaria.

Con il secondo motivo l'attore lamentava la mala fede delle convenute, chiedendo il risarcimento di ogni danno dallo stesso subito ciò poiché la concessione di tali ulteriori finanziamenti avrebbe determinato il definitivo aggravamento della situazione economica dell'attore.

Con il terzo motivo il \* chiedeva una pronuncia di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. poiché, nonostante formale diffida, le convenute avrebbero continuato a trattenere i due quinti dello stipendio dell'attore, continuando ad aggravare la sua già precaria situazione economica.

Con il quarto motivo l'attore chiedeva la sospensione delle trattenute del quinto dello stipendio, asserendo che – a causa della predetta situazione debitoria- avrebbe potuto far fronte alle spese necessarie a garantire il sostentamento di se stesso e di suo figlio.

In data 16 ottobre 2020, si costituiva in giudizio \* , contestando quanto dedotto da controparte, in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto della domanda nonché la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

In particolare, il convenuto chiedeva a questo Tribunale di:

“-In via preliminare, condannare l'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. pari ad almeno il quintuplo delle spese del presente giudizio, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, determinata dall'Ill.mo Tribunale adito, anche in via equitativa;

- in via principale, respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;

-in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa.

Con ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 1/2012 e del relativo D.M. 55/2014”.

In particolare, la Banca convenuta evidenziava le seguenti circostanze: 1) nel richiedere l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento l'attore non aveva mai sostenuto che le proprie difficoltà economiche derivassero da una “concessione abusiva del credito” da parte di banche e intermediari finanziari, ma aveva affermato di non riuscire più a far fronte alle obbligazioni contratte a causa dell'assunzione di stupefacenti, ciò lasciando presumere che il \* aveva destinato la gran parte del proprio patrimonio all'acquisto di tali sostanze; 2) estrema indeterminazione e genericità delle contestazioni mosse dall'attore, non avendo questi provato né l'esistenza di un danno, né il nesso di causalità fra la condotta della Banca e l'asserito danno lamentato dallo stesso; 3) il fatto che la mera concessione di un finanziamento ad un soggetto che ha in essere precedenti finanziamenti non è di per sé

sufficiente a dimostrare una condotta illecita in capo alla banca, né tantomeno la sussistenza di un danno patito dal cliente a causa di tale concessione; 4) la corretta valutazione da parte della stessa \* del merito creditizio del sig. \* , in occasione della concessione a questi del finanziamento; 5) l'insussistenza del dedotto inadempimento contrattuale, ponendosi l'art. 124 bis Tub su un piano logico e temporale precedente alla conclusione del contratto stesso; non sarebbe quindi ammissibile la sanzione dell'annullamento del contratto, essendo tutt'al più configurabile – in caso di omessa o insufficiente valutazione del merito creditizio- una violazione dell'art. 1175 cod. civ.; 6) la mancanza di prova delle difficoltà economiche in cui verserebbe l'attore; 7) la mancanza di prova di alcuna violazione posta in essere da parte della banca né del danno patito dall'attore o del nesso di causalità tra condotta della banca e danno subito dal \* .

Si costituiva in giudizio anche la \* , in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante, chiedendo il rigetto della domanda attorea.

In particolare il predetto convenuto chiedeva a questo Tribunale di:

- “in via preliminare, rigettare la domanda cautelare di sospensione delle rate del finanziamento in quanto inammissibile perché carente dei presupposti e/o infondata sia in fatto che in diritto oltre che assolutamente non provata”;
- “in via principale, nel merito, rigettare le domande di controparte in quanto infondate sia in fatto che in diritto oltre che assolutamente non provate”;
- “sempre in via principale, nel merito, rigettare la domanda risarcitoria in quanto infondata e comunque assolutamente non provata”;
- “in via subordinata, sempre nel merito, qualora si dovesse ritenere integrata la fattispecie di concessione abusiva del credito, rigettare la domanda di nullità in quanto infondata sia in fatto che in diritto oltre che assolutamente non provata”;
- “in via riconvenzionale gradata, nell'ipotesi di declaratoria di nullità del contratto di finanziamento, condannare il sig. \* alla restituzione del capitale erogato da \* al netto delle rate già pagate che andranno imputate a capitale”;
- “in ogni caso condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio, oltre IVA, CPA e Spese Generali al 15%”;
- “in via istruttoria rigettare la richiesta di CTU in quanto inammissibile”.

Nel dettaglio la \* evidenziava le seguenti circostanze: 1) la \* ha correttamente valutato il merito creditizio, ponendo in essere tutte quelle attività necessarie alla valutazione della capacità reddituale del Sig. \* , quali la compilazione del questionario di sostenibilità finanziaria e l'interrogazione dei sistemi di rintraccio patrimoniale; 2) al momento della concessione del finanziamento, il \* non si trovava in uno stato di sovraindebitamento o in una situazione conoscibile di crisi o insolvenza; 3) anche qualora si dovesse ritenere integrata la fattispecie di concessione abusiva del credito, in nessun caso la relativa sanzione potrebbe essere la nullità del contratto, bensì la condanna al risarcimento del danno; 4) mancata allegazione e prova, da parte dell'attore, del comportamento illecito della banca né del danno dallo stesso asseritamente subito.

In assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza, dopo il deposito delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83 settimo comma lett. h) D.L. n. 18 del 2020, conv. con

modifiche, in L.n. 27 del 2020, è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento. In particolare, l'art. 83 comma 7 lett h) D.L. n. 18 del 2020, conv. con modifiche con L. n. 27 del 1920, consente, per le udienze in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, di disporre la trattazione scritta della causa, con deposito di "note di trattazione d'udienza" da parte dei difensori e adozione del provvedimento decisorio fuori udienza.

Come noto, il principio di pubblicità dell'udienza - di rilevanza costituzionale in quanto, seppur non esplicitato dalla Costituzione, è connaturato ad un ordinamento democratico e previsto, tra gli altri strumenti internazionali, segnatamente dall'art. 6 CEDU - non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di "particolari ragioni giustificative", ove "obiettive e razionali" (in tal senso, Corte Cost., 11.3.2011, n. 80); alla luce del quadro epidemiologico in atto e della necessità di tutelare la salute pubblica, una siffatta deroga appare del tutto ragionevole. In tal modalità di celebrazione dell'udienza, la garanzia del contraddittorio è assicurata dalla facoltà delle parti di depositare note per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (che, del resto, devono essere già compiutamente declinate negli atti di causa), in funzione delle difese svolte dalla controparte. L'interlocuzione scritta, attraverso la quale viene a configurarsi il contraddittorio si mostra come l'esito di un bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti, di speditezza e concentrazione, in funzione della ragionevole durata del processo e della tutela effettiva da assicurare, anche in tale prospettiva, alle parti interessate dal contenzioso.

2. Tanto premesso in fatto, occorre a questo punto passare all'analisi dei motivi sottesi alla domanda attorea. La risoluzione della problematica in questione impone preliminarmente di ricostruire, con il supporto della dottrina e del quadro giurisprudenziale vigente, l'ubi consistam della figura della concessione abusiva del credito.

### 2.1. Concessione abusiva credito.

La concessione abusiva di credito, quale fonte di responsabilità risarcitoria in capo al soggetto finanziatore, è un istituto di recente elaborazione giurisprudenziale, introdotto in Italia negli anni Settanta, sulla scorta degli studi di autorevole dottrina (in particolare, A. Per\_1 ).

In particolare, al fine di comprendere la ratio e la logica della concessione abusiva del credito occorre prendere le mosse dalla pronuncia resa dalla Suprema Corte n. 343/1993 in data\_\_\_, che ha riconosciuto espressamente all'imprenditore bancario che esercita il credito una particolare funzione pubblicistica- quella del "bonus argentarius"- cui conseguono specifici doveri, la cui violazione può minare il buon funzionamento del sistema bancario e causare danni a terzi. Con tale pronuncia la Suprema Corte di Cassazione individuò in capo alla banca finanziatrice una "colpa extracontrattuale" concretizzantesi "nell'omissione della gamma di cautele imposte alle aziende che esercitano il credito".

Più nel dettaglio, per "concessione abusiva di credito", la più recente giurisprudenza di legittimità intende l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in stato di insolvenza o comunque di crisi conclamata. In altri termini, la concessione abusiva di credito si sostanzia nell'erogazione di somme di denaro a soggetti che non hanno una situazione patrimoniale tale da consentirne la restituzione.

Nell'integrazione della fattispecie, assumono rilievo primario - accanto alla regola generale del diritto delle obbligazioni relativa all'esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c. - la disciplina primaria e secondaria di settore, nonché gli accordi internazionali (segnatamente gli Accordi di Basilea): il soggetto finanziatore è invero tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d.

sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate.

Ed ancora, al fine di comprendere più compiutamente la figura della concessione abusiva del credito, vale la pena fare un confronto con istituti simili, espressamente conati dal legislatore, al fine di mutuarne i principi applicativi.

Come noto, costituisce un principio generale del diritto delle obbligazioni, la regola secondo cui il creditore deve astenersi dal fare credito a un soggetto le cui condizioni patrimoniali non consentano - o comunque rendano notevolmente più difficile- il soddisfacimento del creditore stesso. Sul punto, va rammentato, anzitutto, quanto previsto dall'art. 1956 cod. civ., con riferimento alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura: tale norma prevede la liberazione del garante nell'ipotesi in cui il creditore abbia fatto credito al terzo, pur consapevole che le condizioni patrimoniali di quest'ultimo fossero tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del creditore. In tal senso, dunque, il comportamento del creditore che, pur consapevole delle incerte condizioni patrimoniali del debitore, conceda il credito, viene ritenuto scorretto tanto da comportare l'estinzione della garanzia fideiussoria.

Un analogo principio si ricava altresì dall'istituto del mandato del credito (1959 cod. civ.), ma anche ai sensi dell'art. 1461 cod. civ., in forza del quale ogni contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione e non sia stata data garanzia. E' evidente allora l'identità di ratio rispetto alla figura della concessione abusiva di credito: in tali casi ad essere censurato è il comportamento del creditore che, dinnanzi alla "immeritevolezza" del debitore, abbia continuato a fare credito al debitore in stato di dissesto.

Nelle note sentenze n. 7029 e 7030 del 2006, il giudice di legittimità ha ritenuto che la concessione del credito debba ritenersi abusiva quando la banca o l'ente creditizio concedano un credito nei confronti di un cliente che versa in una instabile e precaria situazione finanziaria conferendogli una sola apparente liquidità. In tal senso, la condotta del soggetto finanziatore deve reputarsi incauta allorquando essa si pone in contrasto con gli obblighi previsti a suo carico dal sistema normativo.

Ciò posto, il principio della sana e corretta gestione, richiamato dal T.U.B., unitamente al principio generale di buona fede, pone in capo al finanziatore svariati obblighi di condotta. Fra questi emerge in particolare l'obbligo di verificare il merito creditizio del cliente che abbia richiesto un finanziamento, secondo i canoni del "bonus argentarius".

Per i fini che qui interessano rilievo centrale riveste l'art. 124 bis Tub, la cui rubrica testualmente recita "verifica del merito creditizio". Tale norma, in recepimento della direttiva 2008/48/CE, rientra nell'ambito di quelle regole che - attraverso il contenimento del rischio di credito - è volta a preservare la solidità patrimoniale di tali soggetti (banche e altri intermediari finanziari), scongiurando che essi si vengano a trovare in una situazione

di eccessiva esposizione creditoria, che può avere effetti pregiudizievoli sull'intero sistema bancario.

In particolare, il comma 1 dell'art. 124 bis, prescrive che: "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Più nel dettaglio, con merito creditizio, ci si riferisce all'idoneità delle condizioni patrimoniali del debitore a restituire la somma dovuta.

La verifica del merito creditizio del consumatore, prescritta dall'art. 124 bis Tub, deve pertanto avvenire sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso, e ove necessario, consultando una banca dati pertinente.

Il legislatore non ha quindi attribuito ad alcuna delle modalità attraverso cui procedere alla valutazione carattere prevalente rispetto all'altra, lasciando al creditore la scelta sul concreto modus operandi dell'accertamento sulla meritevolezza finanziaria. Questi potrà alternativamente procedere alla verifica, ora richiedendo le relative informazioni al consumatore, ora consultando una banca dati pertinente. In tale seconda ipotesi, la condotta del finanziatore risulterà più prudente, in ossequio al principio del responsabile lending, attenuando il rischio della mancata restituzione del credito.

La valutazione di merito creditizio misura, quindi, la capacità di rimborso del debitore e può essere intesa come apprezzamento del grado di rischio connesso all'operazione di prestito, nella duplice accezione di rischio economico derivante dall'insolvenza del debitore, che comporti una perdita definitiva sul capitale prestato, e di rischio finanziario (di liquidità), collegato al mancato rimborso alla scadenza convenuta, pur con ragionevoli aspettative sul rientro in un momento successivo.

Come di recente affermato dalla Corte di giustizia (sentenza 6 giugno 2019, n. 467, \* c. \* , Causa C-58/18), l'obbligo di valutare il merito creditizio del creditore è volto a responsabilizzare il creditore e ad evitare che questi conceda in modo irresponsabile un credito a consumatori non solvibili.

D'altra parte, va rilevato che la concessione di un finanziamento non comporta necessariamente un vantaggio per chi lo riceve dal momento che, lungi dal rappresentare un'attribuzione patrimoniale definitiva e gratuita, fa sorgere in capo al richiedente un'obbligazione restitutoria del capitale e del corrispettivo in termini di interessi e delle altre voci di finanziamento.

Segnatamente, con specifico riferimento all'attività imprenditoriale, a differenza dell'impresa meritevole di credito, capace di impiegare in maniera produttiva la liquidità ricevuta dal soggetto finanziatore, l'impresa "immeritevole" di credito è portata, piuttosto, ad impiegare la liquidità ottenuta per pagare i debiti secondo criteri di urgenza e, sulla scorta del finanziamento ottenuto, continuerà ad esercitare attività di impresa, aggravando ulteriormente il proprio dissesto.

Tanto detto, sebbene la giurisprudenza di legittimità in tema di concessione abusiva del credito abbia riguardato fattispecie in cui destinataria del finanziamento sia un'impresa, una responsabilità del finanziatore per concessione di credito a soggetti "immeritevoli" è certamente configurabile anche se il soggetto beneficiario è un consumatore. La mancata,

erronea, incompleta valutazione del merito creditizio ex art. 124 bis T.U.B. può senz'altro venire in rilievo quale indice di una possibile concessione abusiva del credito.

Nella giurisprudenza di merito, di concessione abusiva ad un cliente-consumatore, si è occupata la pronuncia n. 3629 del 15/7/2021 del Tribunale di Torino, che ha accolto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo, di una banca che aveva concesso credito ad un consumatore, gravato da diversi altri finanziamenti, in evidente difficoltà economica, e nella consapevolezza della insussistenza del merito creditizio, denotando in tal senso la mala fede della convenuta opposta.

3. Ciò posto, alla luce delle descritte coordinate ermeneutiche e normative, non sussistono gli estremi per la configurabilità, nella fattispecie in esame, della concessione abusiva del credito.

I motivi proposti nell'interesse del sig. \* sono infondati e vanno esaminati congiuntamente.

Contrariamente a quanto ritenuto da parte attrice, non può ravvisarsi nel caso in esame un comportamento illecito o contrario a buona fede tenuto dalle banche convenute in sede di concessione del finanziamento.

Prendendo le mosse, anzitutto, dalla posizione della non risulta ravvisabile in capo alla stessa alcuna violazione dell'art. 124 bis Tub, avendo questa compiuto la valutazione del merito creditizio, come attestato dalle allegazioni difensive.

Ed infatti questa, nella fase prodromica alla concessione del finanziamento, ha correttamente compiuto tutte quelle attività necessarie alla valutazione del merito del debitore. In conformità a quanto disposto dall'art. 124 bis Tub, l'istituto bancario ha proceduto sia alla richiesta di informazioni al cliente sia all'interrogazione delle banche dati pertinenti.

Sotto il primo profilo, infatti, veniva interrogata la banca dati Org\_1, una delle quattro centrali rischi private autorizzate ad operare in Italia. Come noto, i gestori di informazioni creditizie (come per l'appunto Org\_2) elaborano dati attraverso complessi sistemi di analisi, generando vere e proprie valutazioni, fondate su metodi e modelli statistici che ponderano fattori quali numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito in essere o estinti, richieste di credito, ma anche dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I risultati finali di tali elaborazioni sono i cd. "rating" che esprimono in forma sintetica, attraverso un vero e proprio punteggio, una valutazione diretta a fornire una rappresentazione, in termini probabilistici, del profilo di rischio, affidabilità o puntualità nei pagamenti dell'interessato. Ciò posto, la visura E. del 20-7-2015, con riguardo alla specifica posizione del \*, evidenziava un livello di rischio basso.

Ancora la ha richiesto ed ottenuto da \* il certificato della situazione retributiva in atto, che attestava una retribuzione mensile lorda di 1626,04 euro, gravata da una precedente cessione di quote dello stipendio per 259,78 euro con precisazione che, alla data del 22.7.2015, la quota cedibile per legge ammontava ad euro 259,78.

Indicativa, inoltre, della correttezza dell'agire della è la compilazione del questionario di sostenibilità finanziaria, sottoscritto dal Sig. \*. In particolare, alla voce n. 4 (specificazione della "tipologia e l'esborso mensile di ogni impegno finanziario del Nucleo Familiare"), il Pendola indicava l'importo di due prestiti, pari mensilmente a 328,43 euro.

Per quanto concerne invece \*, dai documenti prodotti, non è dato evincere se la banca convenuta abbia condotta una valutazione della meritevolezza del credito, ugualmente approfondita. Dalla documentazione allegata (Doc. n. 1, “Richiesta di mutuo contro delegazione di pagamento”), si evidenzia in particolare che, alla data di presentazione della richiesta di finanziamento, la busta paga del \* fosse gravata da una cessione del quinto, pari a 250,00 euro.

Sono, tuttavia, assorbenti ulteriori considerazioni, valevoli per entrambe le convenute. Va, anzitutto, rilevato come – in sede di valutazione del merito creditizio – non spetta alla banca valutare la convenienza economica del prestito per il cliente, ma la capacità di rimborso. Essendo le rate mensili automaticamente prelevate dalla retribuzione del dipendente tramite trattenute, il merito creditizio – che si ripete attiene alla idoneità delle condizioni patrimoniali del debitore a restituire la somma dovuta – risulta in re ipsa.

Sono pertanto ultronee e irrilevanti ulteriori considerazioni di carattere etico o extragiuridico. In tal senso, priva di pregio è, dunque, la circostanza secondo cui, essendo il \* gravato da più debiti ed essendosi così ridotta la sua retribuzione a soli 769 euro mensili netti, le condizioni di vita familiare sono sicuramente peggiorate.

Del tutto carente la domanda attorea in punto di prova del nesso eziologico fra le condotte delle banche convenute e l’asserita situazione di sovraindebitamento del debitore. In particolare, dall’istanza di nomina del professionista ex art. 15 c. 9 della legge 3/2012, lo stesso attore ammette che l’asserita situazione di sovraindebitamento sia ricollegabile a “seri problemi di dipendenza da droghe”, che lo hanno indotto a contrarre prestiti. Le difficoltà economiche, lamentate da parte attrice – lungi dall’essere eziologicamente collegate ad una concessione abusiva del credito-, va quindi imputato piuttosto ad un utilizzo improprio del reddito per finalità certamente disapprovate e immeritevoli di tutela da parte dell’ordinamento.

Infine, particolarmente indicativa è la circostanza per cui la diffida al risarcimento danni per asserita concessione abusiva del credito, sia stata trasmessa via pec alle convenute soltanto il 31 gennaio 2020, oltre quattro anni dopo la concessione dei finanziamenti in parola, con ciò attenuandosi la riconducibilità causale dell’asserita situazione di grave difficoltà economica dell’attore alla condotta delle banche convenute.

Per tutte le ragioni innanzi citate la domanda di parte attrice deve essere rigettata.

Vanno parimenti rigettate la richiesta ex art. 96 c.p.c. formulate rispettivamente dalla parte attrice nei confronti delle convenute e dalla convenuta \* nei confronti della parte attrice. Invero l’art.96 c.p.c. consente la condanna al pagamento in favore di controparte di una somma determinata in via equitativa solo previo accertamento della condotta di parte attrice.

In particolare la condanna può essere pronunciata qualora la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; inoltre ove dagli atti del processo non risultino - come nella fattispecie, in cui rispettivamente l’attrice e la convenuta nulla hanno allegato sul punto - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato dal giudice a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 1-12-1995, n. 12422), non potendo l’organo decidente irrogare la condanna sulla base del mero fatto della soccombenza senza alcuna ragionevole giustificazione.

Infatti la liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art.96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) postula pur sempre la prova incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che abbia richiesto il risarcimento sia dell'an che del quantum o, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (Cass. civ., sez. II, 15-2-2007, n. 3388; conf. Cass. civ., 13395/2007, 9080/2013).

La particolarità delle questioni affrontate consente di compensare le spese del presente giudizio nonché le spese afferenti al cautelare reso in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sciacca, in persona del giudice monocratico Dr.ssa Francesca Cerrone, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione disattesa o assorbita, provvede nel seguente modo:

- Rigetta tutte le domande formulate da parte attrice;
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta \* , - spese del giudizio compensate tra le parti del presente giudizio.

Minuta redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'Ufficio del processo Dr. Matteo Rametta

Sciacca, 26 maggio 2022

Depositato in cancelleria il 26 maggio 2022